



PROVINCIA DI CATANZARO

STATUTO

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione, n°5, del 16 Febbraio 2000.

PARTE PRIMA SEZIONE I

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

STATUTO

TITOLO I

Principi Generali e programmatici

Capo I

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. La Provincia di Catanzaro è Ente territoriale amministrativo e di Governo autonomo; determina il proprio ordinamento Statutario, nell'ambito dell'unità politica della Repubblica Italiana e della Regione Calabria; esercita i suoi poteri secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.
2. Agisce nel rispetto delle tradizioni democratiche e popolari e degli ideali di pace, di giustizia, di libertà per lo sviluppo sociale ed economico.
3. Nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggi ed altre forme di relazioni permanenti, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia con città, province, associazioni ed enti istituzionali di tutto il mondo.

Art. 2

Stemma e Gonfalone.

1. La Provincia ha come suo segno distintivo lo stemma e il gonfalone riconosciuti con R.D. in data 28/3/38 e 14/9/39, registrati presso la Corte dei Conti e trascritti nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma. "Lo stemma è inquadrato a croce di S. Andrea al primo e al terzo d'oro a quattro pali di rosso, al secondo e al quarto d'argento alla

croce di nero potenziata. Il gonfalone ha drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrato in oro: "Provincia di Catanzaro". Le parti di metallo e i nastri saranno dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentata lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori menzionati e fregiati d'oro". Facoltà della Provincia di fregiarsi della medaglia d'oro per conferimento del Presidente della Repubblica in data 2/6/56, del diploma di 1^a classe ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte.

2. Distintivo del Presidente della Provincia, ai sensi di legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portarsi a tracolla in occasione delle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione della Provincia a particolari iniziative di rilievo pubblico e istituzionale.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Il Presidente può autorizzare l'invio dello stemma e del gonfalone della Provincia in manifestazioni pubbliche.

5. La Provincia di Catanzaro espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale e al gonfalone anche la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 3

Consiglio Provinciale dei ragazzi

1. La Provincia allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Provinciale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Provinciale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 4

Finalità

1. La Provincia di Catanzaro, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, adotta la programmazione economica, territoriale ed ambientale come metodo fondamentale della sua azione volta a creare un sistema di rapporti intersettoriali fondati sul principio della giustizia sociale.

2. Riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando e valorizzandone le risorse ambientali, territoriali e naturali, in funzione di una più alta qualità della vita.

3. Salvaguarda, potenzia e valorizza, il patrimonio storico, librario, archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto dell'identità storica e dell'integrità fisica del suo territorio, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. La Provincia si costituisce parte civile nei procedimenti relativi a danni ambientali di particolare gravità anche a sostegno ed in unione con le varie associazioni ambientaliste.

5. Favorisce la costituzione della Consulta per l'Ambiente, raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni e partecipa con proprie iniziative all'attività di sviluppo, di programmazione di piani Regionali intesi a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nell'ambito del suo territorio; provvede a determinare proposte con la partecipazione dei Comuni, degli altri Enti Locali, dei Sindacati, delle Organizzazioni Imprenditoriali di quelle professionali e del Volontariato, delle Formazioni Socio-Economiche, per la realizzazione del Piano Regionale Pluriennale, per favorire la crescita sociale, civile e culturale dei cittadini amministrati e lo sviluppo delle attività economiche, commerciali produttive ed industriali.

6. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico di partecipazione popolare al processo produttivo.

7. Predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che, fermo restando le competenze dei Comuni in attuazione della legislazione e programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.

8. L'amministrazione Provinciale si doterà di un proprio corpo di Polizia Provinciale che avrà compiti di:

Vigilanza	Ambientale
"	Fluviale
"	Venatoria
"	Stradale
"	Sul Patrimonio

CAPO II

Art. 5

Pace e diritti umani

1. La Provincia di Catanzaro, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che tutelano i diritti delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. La Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani e dichiara il proprio territorio terra di pace, ispirandosi alle garanzie della Carta delle Nazioni Unite, alla dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia.

TITOLO II

Funzioni

Art. 6

Principi generali per la ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate da soggetti del Governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) Sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini, idoneo anche per dimensioni demografica territoriale ed organizzativa;
- b) Adeguatezza, in relazione all'oggettiva capacità dell'Amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
- c) Ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;
- d) Differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli Enti destinatari delle funzioni e dei compiti.

Art. 7

Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge, nei Settori previsti dalle leggi regionali e statali vigenti, le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essi proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel Settore economico, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La Provincia recepisce e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

4. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali.

5. La Provincia formula ed adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

6. La Provincia adotta il piano territoriale di coordinamento provinciale (P. T. C. P.), alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni del P. T. C. P. .

7. La Provincia può fornire, a richiesta, assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni.

8. Per il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, s'istituisce una commissione permanente bilaterale che lavora anche per Settore e di cui fanno parte il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o un suo delegato.

9. La Provincia Ente Locale intermedio fra Comune e Regione rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

10. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti delle leggi di coordinamento.

11. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

12. La Provincia di Catanzaro, nell'esercizio delle funzioni amministrative di Ente intermedio e di collegamento tra la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, espleta attività amministrativa, che riguarda vaste zone intercomunali e l'intero territorio provinciale nei seguenti Settori:

a) concorre con la Regione ed i Comuni alla difesa del suolo, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente ed alla prevenzione delle calamità naturali ed in particolare del rischio sismico;

b) tutela e valorizza le risorse idriche ed energetiche;

c) predispone programmi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed artistici, utilizzando strumenti idonei di promozione e di coordinamento;

d) indirizza gli interventi infrastrutturali relativi alla viabilità e ai trasporti;

e) tutela e incrementa la flora, la fauna, i parchi e le riserve naturali;

f) programma e regola la caccia e la pesca nelle acque interne;

g) organizza lo smaltimento dei rifiuti a livello provinciale: il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore, fornisce e promuove l'informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali attraverso interventi nelle istituzioni scolastiche;

h) concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la salute del cittadino e dell'ambiente interviene sul territorio in occasione di calamità naturale;

i) concorre alla realizzazione di programmi annuali operativi e pluriennali di sviluppo economico ed agricolo elaborati dai Comuni, Consorzi, Comunità Montane e dalla Regione;

l) predispone programmi d'edilizia scolastica per le scuole d'istruzione secondaria di II grado ed artistica e quelle di formazione professionale;

m) raccoglie ed elabora dati, per determinare assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti

Locali;

n) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, le sue espressioni bilingue di costumi e di tradizioni popolari e locali anche attraverso la tutela delle minoranze etniche e linguistiche, favorendo l'istituzione di appositi strumenti idonei a perseguire le finalità assegnate dalla legge, in attuazione di una politica culturale che tenda alla conservazione e all'utilizzo del patrimonio artistico, architettonico e monumentale;

o) promuove e coordina, con i comuni interessati, la realizzazione di opere di rilevante interesse sovra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo per superare gli squilibri esistenti tra le varie zone e tra i gruppi sociali e diversificati per dare ordine allo sviluppo economico e organizzare i servizi che direttamente vi si ricollegano e per meglio razionalizzare l'utilizzo delle risorse esistenti;

p) promuove gemellaggi ed incontri culturali con altre realtà istituzionali etniche specialmente nella Comunità Europea, allo scopo di contribuire al progresso d'integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale;

q) si impegna a partecipare all'azione svolta tra organismi internazionali e nazionali per rafforzare lo sviluppo economico tendente a favorire un nuovo clima di solidarietà, che abbia come obiettivo, l'eliminazione di ogni sopraffazione fisica e morale;

r) favorisce e promuove iniziative di accoglienza, solidarietà e amicizia con altre comunità;

s) favorisce l'effettiva attuazione del diritto allo studio, utilizzando ogni strumento culturale, nonché, istituzioni.

13. La Provincia di Catanzaro, in attuazione dell'art. 44, ultimo capoverso della Costituzione Italiana, promuove, tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato e assume ogni iniziativa inerente, ivi compreso l'assetto e la utilizzazione del suo territorio per l'attuazione delle finalità del comparto.

14. Persegue la collaborazione nonché la formazione, l'innovazione, la promozione e l'immagine ai fini della crescita del settore imprenditoriale, con il concorso delle relative organizzazioni finalizzate anche alla costituzione di organi pubblico – privati che regolarizzano le prestazioni di servizi utili alla comunità provinciale.

15. Adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l'associazionismo, istituisce l'Albo Provinciale delle Associazioni di rappresentanza in base a criteri precisi.

16. Svolge attività atte ad assicurare servizi sociali fondamentali ed un sistema globale od integrato di sicurezza sociale agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai giovani, agli emigrati, agli immigrati, ai minori abbandonati, alle ragazze madri, favorendo e promuovendo consulte, associazioni, forum, per conoscere i problemi e per aiutare la tutela degli interessati.

17. Favorisce e valorizza forme di adesione e partecipazione regionale e internazionale.

18. Adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, favorisce e promuove attività culturali ed in particolare quelle sportive dilettantistiche comprese quelle dell'Ente.

19. Istituisce un Osservatorio Provinciale permanente per la emigrazione al fine di verificarne

il fenomeno, intervenendo a sostegno della stessa, in armonia con gli articoli 3 e,19 della Costituzione. Istituisce inoltre l'Osservatorio dell'immigrazione extracomunitaria, che ne studi il fenomeno e realizzi iniziative di solidarietà e occupazione atte alla assistenza e alla integrazione nel rispetto della diversa identità culturale, religiosa, di razza e di lingue. L'articolazione di tale Osservatorio è demandata ad apposito regolamento.

20. La provincia di Catanzaro favorisce la libera espressione della fede religiosa di tutti i cittadini. In questo spirito la Provincia favorisce anche iniziative tendenti a sviluppare l'espressione del pluralismo religioso presente nelle comunità locali.

21. Favorisce ed incrementa le attività commerciali ed industriali a tutti i livelli, in conformità a quanto previsto dalla legge.

22. Provvede alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici, allo scopo di fornire un'adeguata assistenza tecnica amministrativa di consulenza agli enti locali minori nell'ambito del territorio della provincia.

23. La Provincia riconosce nelle associazioni locali, regolarmente organizzate, lo strumento per favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale ai fini della crescita delle attività turistiche, culturali e ambientali;

24. Favorisce l'attività agonistica ed esalta la pratica sportiva attraverso idonee strutture e mezzi adeguati.

25. Istituisce un Osservatorio Provinciale sulla condizione giovanile, degli anziani e sulle politiche sociali.

26. Organizza gli uffici e i servizi nel rispetto delle esigenze dei disabili, e delle professionalità.

27. Favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia.

28. Adotta misure di prevenzione, per garantire la sicurezza degli impianti nelle aree a rischio.

29. La Provincia consulta le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali in sede di scelte e di programmazione nell'ambito dei piani edificatori, dello sfruttamento delle risorse idriche, delle opere di valorizzazione dei settori economici, produttivi, commerciali, turistici e in tutte quelle altre materie contemplate nel presente articolo.

30. La Provincia riconosce all'attività agricola un ruolo determinante nell'economia provinciale, per questo s'impegna a tutelare il presupposto fondamentale costituito da una corretta e finalizzata gestione ed utilizzazione del territorio.

31. La Provincia si impegna, nell'ambito delle proprie competenze a promuovere ed incentivare qualsiasi iniziative volte a contrastare, unitamente agli organi dello Stato preposti allo scopo, i fenomeni mafiosi e di criminali. In questo contesto organizza, almeno una conferenza annua, per valutare il lavoro svolto, lo stato dell'emergenza criminosa e le iniziative da intraprendere.

32. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le leggi regionali, promuove e realizza la piena parità tra uomini e donne assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione anche attraverso una diversa

organizzazione dei tempi di lavoro.

33. La Provincia assicura il rispetto delle condizioni della pari opportunità per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, negli Enti, aziende ed istituzioni. Per la realizzazione degli obiettivi, previsti dal presente comma, l'Ente si avvarrà del Comitato delle Pari Opportunità, previsto dall'art. 28 del D.P.R. 333/90 e con apposito regolamento disciplinerà le modalità e il funzionamento dello stesso ed istituisce la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. Compiti, composizione e nomine sono disciplinate da apposito Regolamento.

34. La Provincia – attraverso l'Assessore alle Politiche Sociali - favorisce e coordina l'istituzione della Consulta delle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, al fine di programmare iniziative politico – sociali su tutto il territorio provinciale.

Art. 8

Funzioni delegate

1. L'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia, non espressamente regolamentate da apposite leggi verrà disciplinato mediante regolamento.
2. La Provincia svolge ogni altra funzione conferita dalle leggi dello Stato e della Regione.

TITOLO III

Territorio e rappresentanza

CAPO I

Art. 9

Caratteristiche costitutive

1. La Provincia di Catanzaro comprende il territorio dei Comuni -di: Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa, Cardinale, Carlopoli, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle, Cicala, Conflenti, Cortale, Cropani Curinga, Davoli, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Jacurso; Lamezia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Montauro, Montepaone, Motta S. Lucia, Nocera Terinese, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Platania, S. Floro, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, San Sostene, S. Caterina sullo Jonio, Sant'Andrea sullo Jonio, San Vito sullo Jonio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo S. Basile, Soverato, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggero, Valleflorita, Zagarise.

Il capoluogo di Provincia è la Città di Catanzaro .

2. La Provincia di Catanzaro comprende altresì, quattro Comunità Montane, istituite con legge regionale n° 4/1999.

CAPO II

Art. 10

Circondari provinciali

1. Il territorio della Provincia di Catanzaro sarà suddiviso in circondari fino ad un massimo di quattro.

2. I circondari saranno istituiti, previa consultazione con i Comuni, con provvedimento del Consiglio Provinciale assunto a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Con Apposito regolamento, saranno definiti il numero di circondari, i criteri di individuazione, le funzioni, uffici e servizi.

TITOLO IV

Organi della Provincia

Art. 11

Organi elettivi

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente.
2. L'espressione "Presidente" usata nel presente statuto sta a significare "Presidente della Provincia".

CAPO I

Art. 12

Il Consiglio Provinciale

1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari.
2. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 13

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo:
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia ed esercita le funzioni ad essa attribuita dalla Costituzione, dalle leggi in vigore e dal presente Statuto.
3. Nel rispetto della distinzione dei ruoli fra maggioranza ed opposizione, con apposito regolamento, saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio che si ispireranno al principio di tutela e di partecipazione delle minoranze consiliari.
4. il Regolamento del Consiglio di cui al comma 3 è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di funzionamento, nonché l'attività e l'esercizio delle funzioni, secondo i seguenti principi direttivi:
 - a) Autonomia funzionale ed organizzativa;
 - b) Metodo della programmazione dei lavori;
 - c) Disciplina delle modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte; disciplina del numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, assicurando che in ogni caso sia garantita la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia; disciplina dei casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, deputate a garantire il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative;
 - d) Adeguata e preventiva informazione da parte del Presidente del Consiglio Provinciale ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - e) Garanzia delle minoranze mediante l'attribuzione alle opposizioni interne al Consiglio della presidenza della Commissione Consiliare avente funzione di controllo e di garanzia;
 - f) Rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei procedimenti di indirizzo, ispettivi e di controllo;
 - g) Garanzie procedurali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a disposizioni di legge e di Statuto;
 - h) Garanzie dello status dei Consiglieri Provinciali nelle forme di legge;
6. Esercita la potestà statutaria e regolamentare dell'Ente e delle Aziende dipendenti, nonché stabilisce i criteri generali relativi agli ordinamenti degli uffici e dei servizi ed esercita tutte le altre competenze previste nel presente Statuto, dalle leggi dello Stato e da quelle regionali;
7. Delibera in merito ai programmi nazionali e regionali alle relazioni previsionali annuali e

pluriennali, ai piani di sviluppo regionali, ai piani economici finanziari, ai programmi e ai progetti polivalenti ed ad opere pubbliche, ai piani territoriali, ai piani particolareggiati ed ai piani di recupero;

8. Approva entro i limiti stabiliti e con le modalità previste dalla legge finanziaria il bilancio di previsione e le sue variazioni, e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consuntivo e delibera sull'assunzione dei mutui e sulla emissione di prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 32 lett. i legge 142/1990 e successive modificazioni, approva lo storno di fondi da un intervento all'altro del bilancio su proposta della Giunta provinciale;

9. Approva piani regionali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che sono state delegate dallo Stato o dalla Regione sulla base dei programmi provinciali e nei limiti della Costituzione e delle leggi statali e regionali;

10. Stabilisce i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità con i principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità ed in conformità a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi decentrati;

11. Approva le Convenzioni con Enti Regionali, sub regionali, Provinciali, sub provinciali e Comuni, nonché la delega di funzioni amministrative a Comuni o ad altri enti sub provinciali, nonché la costituzione di forme associative;

12. Esprime pareri in merito all'istituzione di nuovi comuni per scorporo di aree d'intensa urbanizzazione, per fusione di più comuni tra loro, per la modifica di circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni in conformità a quanto previsto in materia dalle leggi nazionali e regionali;

13. Delibera sulla istituzione e sul funzionamento degli organismi decentrati provinciali e di partecipazione, sull'assunzione diretta di pubblici servizi, sulla istituzione di aziende speciali e sulla concessione o affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

14. Delibera sull'imposizione di tributi provinciali e disciplina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

15. Determina gli indirizzi amministrativi e contabili che devono osservare le aziende pubbliche e gli Enti dipendenti che sono sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia;

16. Delibera sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, ad eccezione di quelle relative a locazioni di immobili, a somministrazioni di beni, forniture di servizi sugli acquisti, alienazione di immobili, permuta, appalti e concessioni non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio che non costituiscono una semplice esecuzione e non rientrano nei compiti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta o del Segretario o di altri funzionari amministrativi;

17. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. L'approvazione di tali indirizzi deve di norma avvenire nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione e comunque, non oltre 30 giorni dalla convalida degli eletti: in caso di mancata deliberazione

del Consiglio al riguardo entro il termine sopra specificato, e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Presidente della Provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alla nomina con un suo atto, che deve essere comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

18. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se per tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 14

I Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione Provinciale, dai servizi, dagli Uffici e dagli Enti o Azienda da essa dipendenti o partecipate, tutta la documentazione, le notizie e le informazioni che ritengono utili per l'esercizio del loro mandato.

3. I Consiglieri sono organizzati in gruppi. Il Consigliere che si dissocia può aderire ai gruppi consiliari già esistenti o al gruppo misto. I Componenti di ogni singolo gruppo eleggono un Presidente del gruppo stesso.

4. E' costituita la conferenza dei Presidenti di gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio. La stessa è assistita da un Funzionario appositamente designato e si può avvalere della consulenza del Segretario Generale o di altri Dirigenti.

5. Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito regolamento.

6. Le indennità di funzione e/o gettoni di presenza del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, degli Assessori e dei Consiglieri sono determinati in conformità al disposto dall'art. 23 della legge n° 265/1999 e si adeguano ad eventuali nuove disposizioni di legge.

A richiesta degli interessati il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione.

7. I Consiglieri sono tenuti al segreto sugli atti acquisiti nei casi previsti dalla legge.

8. I Consiglieri hanno diritto di essere assicurati sui rischi del mandato.

9. Il Presidente della Provincia, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività e progetti determinandone la durata.

10. I Consiglieri Provinciali decadono dalla loro funzione dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle sedute consiliari.

11. I Consiglieri Provinciali sono dotati, a cura dell'Amministrazione, di apposito tesserino di riconoscimento.

12. Ai Consiglieri Provinciali, a parziale sollievo degli oneri e dei rischi connessi con il mandato, viene assegnato un indennizzo di fine mandato, che sarà disciplinato da apposita delibera consiliare.

Art. 15

Prima seduta del Consiglio e successive

1. L'elezione del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale, la loro durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla Legge.

2. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata dal Presidente eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio, e dei due Vice Presidenti, sotto il cui Organo la seduta prosegue.

3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma del T.U. della Legge per la composizione e l'elezione degli Organi nelle amministrazioni comunali e provinciali, approvato con D.P.R. 15/05/60, n° 570, con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla carica di Presidente, proclamati Consiglieri (art., 1 legge 415/93).

4. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Il Consiglio per le sedute successive è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.

6. La convocazione, disposta per avviso scritto, contiene l'elenco degli argomenti da trattare e deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; nei casi di convocazione straordinaria deve pervenire almeno tre giorni prima nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno pervenga 24 ore prima.

7. Il Presidente della Provincia può chiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio indicandone l'ordine del giorno.

8. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia o da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 1 comma 173 bis della Legge n. 30 del 28/2/1997; nei casi d'urgenza la convocazione del Consiglio deve avvenire entro 48 ore.

9. Nei casi previsti dal precedente punto 8 gli argomenti oggetti delle richieste di convocazione hanno priorità nella stesura dell'ordine del giorno.

10. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il quinto giorno antecedente la prima adunanza, salvo i casi di convocazione straordinaria e d'urgenza.

Art 16

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento che, tra l'altro, disciplina anche le modalità dei dibattiti in seno al Consiglio.
2. Il Consiglio provinciale e le sue commissioni per circostanze particolari, possono essere convocati in altro luogo diverso dalla sede del capoluogo, sentita la conferenza dei capigruppo.

CAPO II

Art. 17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale subito dopo la convalida degli eletti, procede con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati all'elezione del Presidente del Consiglio. Nel caso in cui nelle prime due votazioni, da tenere in distinte sedute entro 30 giorni, non venga raggiunta la predetta maggioranza qualificata, sarà eletto Presidente il Consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta.
2. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio provvede, con votazione a scrutinio segreto all'elezione dei due Vice Presidenti di cui uno con funzione Vicaria. I due Vice Presidenti sono eletti con unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo onde garantire che uno degli eletti sia espressione della minoranza. Qualora, nell'espletamento del voto dei due Vice Presidenti, si riscontri ingerenza da parte della maggioranza o della minoranza, stravolgendo il risultato del voto, la stessa deve essere dichiarata immediatamente nulla e, riproporre una nuova votazione.
3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio sia espressione della maggioranza le funzioni vicarie spettano al Vice Presidente di minoranza e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica per tutto il mandato Consiliare salvo approvazione di mozione di sfiducia costruttiva. La mozione è proposta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, arrotondati alla frazione inferiore. La stessa mozione deve contenere anche l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio e/o di uno o di entrambi i Vice Presidenti e deve essere discussa non oltre 30 gg. dalla sua presentazione, La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione può essere presentata quando il Presidente e/o il Vice Presidente compiono atti contrari alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, ovvero vengono meno ai loro doveri di imparzialità, buona fede e di difesa dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente o dei Vice Presidenti e l'elezione degli stessi con le modalità di cui al comma uno.

5. Spettano al Presidente del Consiglio:

a) la presidenza, la rappresentanza e la convocazione del consiglio;

b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;

c) la disciplina delle sedute consiliari;

d) la stesura dell'ordine del giorno dell'adunanza, congiuntamente al Presidente della Giunta, anche su proposte formulate dalla conferenza dei capigruppo consiliari o richieste da un quinto dei consiglieri assegnati - (v. art. 31, comma 7 legge 142/90, come integrata dal comma 7 ter)

e) la partecipazione la conferenza dei capigruppo, che è indetta e diretta dal Presidente del Consiglio;

f) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari, la presidenza della Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, coadiuvate dal Segretario Provinciale o da un suo delegato con funzioni di Segretario delle Commissioni;

g) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione di mozioni e di ordine del giorno, salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla legge, ed è tenuto a iscriverle all'ordine del giorno, del Consiglio entro i 20 gg. successivi, qualora siano presentate dal Presidente della Provincia o da un quinto dei Consiglieri in corso di mozioni e di ordine del giorno. Egli riceve, inoltre, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Provincia disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno.

7. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

8. Il Vice Presidente Vicario del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o di assenza.

9. Il Presidente del Consiglio percepisce una indennità pari a quelle degli Assessori. In caso di suo impedimento prolungato oltre i 30 giorni, l'indennità viene corrisposta al Vice Presidente Vicario, che ne svolge le funzioni. L'indennità non è cumulabile e comunque si applica per la determinazione dell'indennità stessa, la normativa prevista per il Presidente e la Giunta.

10. Il Presidente del Consiglio non può presiedere le adunanze del Consiglio Provinciale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente non Vicario ed, in assenza di quest'ultimo, dal primo Consigliere.

Art. 18

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio

È istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio all'interno del palazzo di vetro sede dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro. È composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vice Presidenti del Consiglio, da due Funzionari scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione dell'Ente, di cui uno con funzioni di Segretario.

Art. 19

La conferenza dei capigruppo

1. È istituita la conferenza dei capigruppo quale Organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine agli orari di convocazione del Consiglio e alla risoluzione o questioni procedurali attinenti i lavori del Consiglio stesso. È presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio. Quando il Presidente della Provincia lo ritiene utile per accordi di programma e quant'altro ritenga necessario discutere per una maggiore efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, ne chiede la convocazione.
2. Su richiesta dei gruppi. può essere nominato il "coordinatore dei gruppi", che partecipa alla conferenza dei capigruppo.

Art. 20

Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei presenti, nomina, con criterio proporzionale componenti le commissioni interne.
2. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, e ne disciplina il numero, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le pratiche di competenza consiliare debbono portare il parere delle commissioni competenti per materia, salvo i casi di convocazione del Consiglio in via d'urgenza.
4. E' facoltà del Consiglio Provinciale costituire commissioni speciali a tempo determinato con compiti di ricerca, di indagine su singole rilevanti questioni d'interesse istituzionale.
5. La composizione e le finalità di tali commissioni debbono essere deliberate con almeno i due terzi dei consiglieri presenti al momento del voto.

CAPO III

Art. 21

La Giunta Provinciale

1. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Provinciali computando a tal fine il Presidente e comunque non superiore a 10 unità oltre il Presidente.
3. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di Assessore il Presidente dispone altresì la nomina del Vice Presidente il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, si segue l'ordine dell'elenco comunicato al Consiglio Provinciale.
4. Gli Assessori Provinciali sono dotati, a cura dell'Amministrazione Provinciale, di tesserino di riconoscimento.

Art. 22

Elezione del Presidente e nomina della Giunta

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale ed è membro del Consiglio medesimo. Il Presidente della Provincia giura davanti al Consiglio.
2. Entro 30 giorni il Presidente della Provincia sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Annualmente ci sarà la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori.

Art. 23

Incompatibilità di carica tra Consigliere Provinciale e Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.
2. Qualora un Consigliere Provinciale venga nominato Assessore della Giunta Provinciale, egli decade dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ed al suo

posto subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza da surrogare nella stessa seduta previa preventiva convocazione.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

4. Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori Provinciali ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia (art. 26 della Legge 25/3/1993 n. 81).

Art. 24

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia. Dimissioni dell'Esecutivo e dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente o rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente della Giunta.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1992 n., 16.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

5. Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lettera b) n. 2 della Legge 142/90 e per come modificato ed integrato dai commi 2 e 3 della Legge 127/97.

Art. 25

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente o della Giunta non determina le sue dimissioni.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto per quanto di competenza.

Art. 26

Attività ispettiva e commissioni di indagini.

1. Il Presidente della Provincia e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 gg. alle interrogazioni ed a ogni altra istanza presentate dai Consiglieri. La presentazione di tali atti deve avvenire per iscritto ed è disciplinata dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei presenti può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Le Commissioni, da nominare di volta in volta, svolgono ogni tipo di attività ritenuta necessaria al fine di riferire alla Giunta sulle questioni che ad esse vengono demandate dal Consiglio, presentando apposite conclusioni per iscritto. Il funzionamento delle Commissioni viene disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 27

Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente della Provincia che fissa la data e l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e la responsabilità collegiale delle decisioni assunte.

3. Il Presidente, con atto deliberativo, assegna ad ogni Assessore deleghe di funzioni ordinate organicamente per gruppi di competenze amministrative.

4. Il Presidente ha, altresì, la facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni degli Assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento o di funzionalità ne ravvisi la necessità. Di dette determinazioni il Presidente ne dà comunicazione verbale o scritta alla Giunta ed al Consiglio.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, però la Giunta Provinciale può ammettere alle proprie sedute i responsabili dei servizi al fine di fornire, se richiesti, elementi valutativi.
8. Alla seduta della Giunta partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione il Segretario Generale o, in sua vece, il Vice Segretario Generale.

Art. 28

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e, che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, al Presidente della Provincia, al Segretario ai Dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta ha l'iniziativa delle seguenti funzioni amministrative demandate alla Provincia:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) amministra il patrimonio della Provincia;
 - c) controlla la gestione dei servizi pubblici affidati ad Enti amministrativi dipendenti dalla Provincia o ad aziende speciali;
 - d) attua i programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
 - e) predispone il bilancio preventivo e relativi allegati ed il rendiconto annuale con relativi allegati che devono essere presentati entro i termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente;
 - f) predispone gli storni nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) da un capitolo all'altro dello stesso intervento;
 - g) determina progetti di lavoro entro i limiti previsti dalla legge;
 - h) delibera in materia di ricorso amministrativo e di liti attive e passive ed in materia di rinunce o di transizioni;

- i) predispone e presenta al Consiglio sulla base degli indirizzi e delle scelte da esso fissati e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni, le proposte del programma provinciale di sviluppo economico e sociale, di difesa del suolo e degli altri piani provinciali che devono essere inseriti nell'ambito della programmazione regionale;
- l) adotta il regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle leggi, dalla Regione, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
- n) i componenti assessori della Giunta, possono partecipare ai lavori del consiglio Provinciale e delle commissioni consiliari come referente, senza diritto a voto.

Art. 29

Controllo di legittimità sugli atti amministrativi

Il controllo preventivo sulla legittimità degli atti degli Enti locali, ivi compresi gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'Ente, sui regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45 dell'art. 17 della legge 15/05/1997, n° 127.

Capo IV

Art. 30

Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è il Capo dell'Amministrazione Provinciale:

- a) sospende i dipendenti, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici;
- b) rappresenta l'Ente. Presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) proclama l'esito dei referendum;
- d) sottoscrive gli atti della Provincia, sovrintende agli uffici e ai servizi della Provincia anche mediante delega ai componenti della Giunta, limitatamente al ramo amministrativo cui ciascun Assessore è preposto;
- e) rappresenta la Provincia in giudizio e promuove davanti alla autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie riferendo al riguardo alla Giunta nella prima riunione.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti, dal Consiglio, il Presidente della Provincia procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi della legge vigente
4. Il Presidente della Provincia, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, o dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nomina il Segretario Generale, il Direttore Generale, conferisce gli incarichi ai Dirigenti di Settore, nomina i Dirigenti di Settore, (attribuisce la funzione del responsabile unico del procedimento e del coordinatore dei LL.PP.), individua i collaboratori degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, conferisce, altresì, incarichi di collaborazione esterna.
5. Gli atti emanati dal Presidente della Provincia, assumono la forma di decreto ed ordinanza secondo le competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Spettano, inoltre, al Presidente l'emanazione degli atti che le leggi Regionali e Statali attribuiscono alla competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 31

Competenze del Vice Presidente della Provincia

Il Vice Presidente della Provincia sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO V

Efficienza e responsabilità amministrativa

CAPO I

Art. 32

Efficienza e responsabilità

1. La Provincia nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, favorisce la valorizzazione della professionalità e individua specifici livelli di responsabilità e disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. A tal fine e per la migliore cura degli obiettivi perseguiti adotta metodi di verifica dell'efficienza e della efficacia dell'azione amministrativa.
3. E' istituito il Nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e controllo strategico.
4. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. Il Regolamento disciplina la composizione del Nucleo e

l'esercizio delle relative funzioni secondo principi di obiettività ed imparzialità.

Art. 33

Assicurazioni contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. La Provincia assicura i propri Amministratori, il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 34

Responsabile del procedimento

Il Regolamento specifica i tempi e le modalità per lo svolgimento dell'attività amministrativa differenziandoli in rapporto alle diverse caratteristiche dei procedimenti amministrativi e determina i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale per ogni procedimento e per ogni fase.

Lo stesso Regolamento specifica i termini e il diritto di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 7 della Legge 142/190 e degli artt. 22 e 23 della Legge n. 241/90.

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I

Art. 35

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa si articola in strutture operative e organizzative in modo che ciascuna unità gestisca un settore di attività con autonomia e responsabilità.

2. Apposite strutture garantiscono l'effettiva attuazione del metodo della programmazione e della pianificazione strategica attraverso il raccordo delle attività, delle singole strutture operative e il controllo di gestione, nonché attivando le forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, previste dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 36

Personale

- I. Il personale è assunto mediante concorso o altre diverse procedure previste dalla legge.
2. Nello svolgimento della propria attività, la Provincia valorizza la professionalità dei propri dipendenti, favorendone l'aggiornamento e la riqualificazione e garantendone parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. L'organizzazione delle strutture, la dotazione organica e le qualifiche del personale sono disciplinate da appositi regolamenti secondo principi fissati dal presente Statuto.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge e al Regolamento nel rispetto della contrattazione collettiva.
5. Nei rapporti con il personale, la Provincia riconosce il ruolo e la funzione dei sindacati.
6. I dipendenti Provinciali sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento – munito di fotografia - sul quale devono essere riportati cognome e nome, qualifica e servizio di appartenenza – che deve essere esposto in modo visibile sulla persona durante l'orario di servizio.

Art. 37

Segretario della Provincia

1. La Provincia ha un Segretario titolare, Dirigente o Funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 127/97. E' nominato dal Presidente della Provincia che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo e da questi dipende funzionalmente. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Presidente che lo ha nominato, salvo quando, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia viene revocato per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione di Giunta.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Presidente della Provincia, svolge i seguenti compiti:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla -conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la redazione del verbale, avvalendosi del personale della segreteria e lo sottoscrive unitamente ai rispettivi Presidenti;

c) assiste gli organi di governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva;

d) roga i contratti dell'Ente;

e) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente;

f) su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni

Art. 38

Il Vice Segretario

La provincia ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimenti. E' scelto tra i Dirigenti dell'Ente.

Art. 39

Ufficio Stampa

1. L'Amministrazione Provinciale ha il dovere di rendere pubblico il proprio operato per necessità di trasparenza e per consentire gli interventi di chi ne possa avere interesse sui vari argomenti oggetto dell'azione amministrativa, attraverso una serie di iniziative di carattere editoriale (redazione e realizzazione di comunicati stampa, riviste e tutto ciò che possa servire per raggiungere la pubblica opinione.

2. Per tali fini e scopi si serve di un Ufficio Stampa, regolarmente istituito presso gli Uffici della Provincia.

CAPO II

Art. 40

Funzione dirigenziale

1. La Provincia imposta la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione

tra funzione politica e funzione dirigenziale,

2. Il Presidente della Provincia esercita poteri di indirizzo e di controllo ed in particolare:

- a) definisce gli obiettivi programmatici;
- b) indica le relative scale di priorità;
- c) formula le direttive generali;
- d) verifica i relativi risultati.

3. I dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni collegiali; spetta a loro la gestione finanziaria – tecnica e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

4. Il Direttore Generale e i Dirigenti garantiscono il raccordo con gli organi politico – istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.

5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi. A tal fine, svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale e amministrativa. In particolare:

- a) dirigono il personale ed organizzano il lavoro nelle strutture di competenza;
- b) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;
- c) attuano i piani e i progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;
- d) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulle funzionalità degli uffici e dei servizi nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;
- e) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono i pareri di competenza su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio;
- f) gestiscono risorse finanziarie e strumentali finalizzate al conseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione curandone l'esecutività;
- g) stipulano contratti;
- h) rilasciano provvedimenti di autorizzazioni, concessioni o analoghi, ove gli stessi presuppongano accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto della Legge, dei regolamenti, degli atti generali di indirizzo;
- i) rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l) svolgono funzioni di studio, di ricerca e di espletamenti incarichi speciali, nonché ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

6. Il Regolamento dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede i modi e i termini per la contestazione ai dirigenti dei risultati negativi eventualmente rilevati in ordine al loro operato.

7. A tal fine ci si avvale anche delle conclusioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 32, commi 3° e 4° del presente Statuto.

8. Gli atti del Direttore Generale e dei Dirigenti assumono la forma della «Determinazione».

CAPO III

Art. 41

Organizzazioni sindacali

La Provincia riconosce alle OO.SS., maggiormente rappresentative, il diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale, con particolare riferimento ai programmi pluriennali al bilancio preventivo e conto consuntivo, al funzionamento degli uffici e dei servizi.

CAP. IV

Art. 42

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Il Presidente della Provincia sulla base delle esigenze di funzionalità, conferisce ai dirigenti la titolarità dei Settori.
2. Il Presidente della Provincia può revocare tale conferimento con provvedimento motivato.

Art. 43

Commissioni giudicatrici concorsuali

La nomina, la composizione e le attività delle commissioni concorsuali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 44

Presidenza delle Commissioni d'appalto e stipulazione dei contratti

1. I dirigenti delle strutture preposte agli appalti per l'esecuzione dei lavori ed opere pubbliche, per l'alienazione, l'acquisto e somministrazione di beni e servizi presiedono la

relativa commissione di gara secondo le procedure stabilite dal regolamento dei contratti.

2. Nel caso di appalto concorso od altro sistema simile la presidenza dell'apposita commissione giudicatrice è affidata ad un dirigente nominato, di volta in volta, dalla Giunta Provinciale contestualmente alla commissione medesima.

3. I contratti sono stipulati dai Dirigenti dei settori di competenza

Art. 45

Dirigenti a tempo determinato

1. Il Presidente della Provincia può disporre, con motivazione delle specifiche esigenze, la copertura dei posti vacanti di direzione delle strutture o di alta specializzazione, con personale dipendente dell'Ente, ovvero, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermi restando requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Presidente della Provincia può nominare dirigenti esterni, anche al di fuori della dotazione organica ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge. 127/97. Sulla base delle scelte programmatiche, e tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, mediante apposito contratto di diritto privato, che regola rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento del personale dirigenziale o di alta specializzazione.

2. Tali contratti hanno durata non superiore alla durata del mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

3. Tali contratti non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale e direttiva.

Art. 46

Commissione di disciplina

1. La responsabilità disciplinare del personale sarà giudicata secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato da una Commissione di disciplina, le cui modalità, inserite in apposito regolamento, prevederanno le relative sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio nel rispetto dell'art. 59 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa contrattuale del personale del comparto Regione – Autonomie Locali.

2. Per i dipendenti provinciali resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

3. La Commissione di cui al comma 1, all'uopo preposta, è composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario Generale della Provincia e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità di cui al Regolamento organico.

4. La Commissione di cui al comma 1, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento

disciplinare e applica la sanzione. Quando la sanzione da applicare sia il rimprovero verbale o la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Con modalità disciplinate dal regolamento, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 59 del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Provinciale istituisce un Collegio arbitrale dinanzi al quale il dipendente può impugnare la sanzione; sono comunque fatte salve le procedure di conciliazione nel rispetto del medesimo articolo 59 del D. Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

Art. 47

Il Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Presidente della Provincia, nel provvedimento di nomina attribuisce al Direttore Generale le funzioni previste dall'art. 51 bis della legge 142/90, introdotto dal comma 10 dell'art. 6 della legge-127/97 ed ogni altra competenza richiesta per il perseguimento dell'efficienza ed efficacia dell'Ente.

3. In assenza di nomina del Direttore Generale, le competenze di cui sopra sono attribuite al Segretario Provinciale.

TITOLO VI

Servizi pubblici

CAPO I

Art. 48

Forme di gestione

1. La provincia, per la gestione dei servizi previsti dalla legge, che abbiano come scopo la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non è necessario costituire un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche-economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente responsabilità limitata e a prevalente capitale pubblico locale, costituente o partecipante dell'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nel caso di passaggio della forma di gestione diretta a quella in concessione o in appalto, la Provincia tutelerà in ogni caso, il personale dipendente dell'Ente con riqualificazione dei posti coperti.

3. La Provincia può costituire, insieme con i Comuni e la Regione Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del comma 59 dell'art. 17 della Legge 127/97.

Art. 49

Indirizzo vigilanza e controllo

1. La Provincia esercita sulle Società per azioni a prevalente capitale locale, sulle azioni speciali e sulle istituzioni previste dall'art. 46 del presente Statuto, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti amministrativi e procedimenti.

2. Spetta alla Provincia:

a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia, nonché degli amministratori designati dalla Provincia nella società a partecipazione nelle quali l'Ente detiene la maggioranza;

b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali e le relative

variazioni;

c) l'approvazione di piani programmatici che prevedono nuovi investimenti o revisioni tariffarie relative ad aziende ed istituzioni;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

3. Nel bilancio provinciale devono essere inseriti ed approvati gli impegni di spesa relativi agli enti e alle aziende dipendenti.

Art. 50

Nomina e revoca degli amministratori esterni

1. Gli amministratori delle aziende e delle strutture previste dal precedente art 47 sono nominati con Decreto dal Presidente della Provincia, scelti tra le persone che hanno gli stessi requisiti previsti per la nomina a Consigliere Provinciale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per particolari studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso uffici pubblici o aziende pubbliche e/o private.

2. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo può avvenire su proposta motivata dal Presidente.

3. Il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione degli Amministratori revocati in conformità del comma 1 del presente articolo.

CAPO II

Art. 51

Regolamenti provinciali

1. Nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali del presente Statuto, i regolamenti della Provincia e dei circondari, sono approvati dal Consiglio.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto deve essere deliberato il Regolamento del Consiglio Provinciale nel rispetto delle disposizioni regionali.

3. tutti gli altri Regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e disciplina dei contratti, devono essere deliberati entro il termine di due anni dall'adozione del Regolamento del Consiglio Provinciale, salvo proroga motivata.

CAPO III

Art. 52

Forme associative e di cooperazione

1. La Provincia, per la gestione coordinata di funzioni e di servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base provinciale, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche per interventi opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo di diverse realtà istituzionali anche a livello mondiale, può utilizzare, nei modi e nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, i seguenti strumenti operativi:

Convenzioni, Consorzi, Accordi di Programma.

2. La Provincia di Catanzaro può organizzare in modo autonomo funzioni o competenze proprie o per delega di altro Ente Pubblico e altresì può procedere alla costituzione di Società Miste - Consorzi - Accordi di Programma – Cooperative.

Art. 53

Le Convenzioni

1. La Provincia, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con comuni, con altre province e con privati.

2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Provinciale, sono adottate per la gestione di servizi che, per la loro natura, non richiedono l'istituzione di più complesse figure di cooperazione.

3. Le convenzioni di cui al presente art. possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni fra gli enti convenzionati, che operano anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo; ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 54

I Consorzi

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che, per carattere funzionale o per caratteristiche di dimensione, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. La Provincia può costituire consorzi o partecipare alla costituzione di essi con comuni o altri soggetti pubblici o privati per la gestione associata di servizi e di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale. Per la gestione dei servizi sociali ad essi si applicano le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibile per quanto attiene alla forma, alla contabilità a regime fiscale.
3. I Consigli degli enti consorziati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio che deve prevedere i suoi fini, la durata, l'organizzazione e la partecipazione finanziaria degli enti consorziati, l'obbligo, a carico del consorzio, di conformarsi alle previsioni della legislazione statale in materia di diritto di accesso e di tutela dei dati personali nonché di trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali dell'ente consortile.
4. Il presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, che è composta dai rappresentanti degli enti consorziati con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto, il quale, in materie di nomina e di competenze degli organi consortili, si conforma alle disposizioni dell'art. 32, comma II° lett. n) e dell'art. 36, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge 142/90, così come modificato ed integrato.
6. La Provincia si adegnerà alle norme fissate dalla legge dello Stato per l'eventuale costituzione di consorzi obbligatori.

Art. 55

Accordi di programma

1. Il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi che per la loro definizione ed attuazione e per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata dello stesso Ente e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi le modalità il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. L'accordo può essere finalizzato, altresì, alla predisposizione di programmi di intervento nelle materie di prevalente interesse provinciale.
2. L'accordo può essere promosso dal Presidente anche su richiesta di uno o più soggetti interessati.
3. L'accordo può prevedere procedimento di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze degli enti consorziati.
4. Al fine di verificare la possibilità dell'accordo il Presidente convoca una conferenza di tutti gli enti interessati. La conferenza potrà svolgere compiti istruttori e, previo consenso delle amministrazioni interessate, funzioni decisionali.
5. L'accordo consiste nell'intesa unanime delle amministrazioni interessate. È approvato con

atto formale del Consiglio Provinciale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e della Provincia.

6. Per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione Provinciale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma del presente articolo. L'approvazione dell'accordo di programma comporta, secondo la legge, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La disciplina sulla vigilanza dei programmi di cui all'art. 27 della legge 8/6/90 n° 142 si applica a tutte le opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia

TITOLO VII

La partecipazione popolare

CAPO I

Art. 56

Iniziativa politica e amministrativa

La Provincia sancisce la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi collettivi afferenti a sfera di competenza provinciale nell'ambito del proprio territorio.

Art. 57

Consultazione propositiva

1. La Provincia favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, chiamandoli ad esprimersi su indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum, disciplinati dagli artt. 61 e 62 del presente Statuto, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini amministrati anche per specifiche categorie, settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti d'intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni Consiliari e la Giunta dispongono le audizioni delle forze economiche e produttive e delle associazioni sociali operanti nel territorio affinché possano contribuire, con il loro apporto e con la loro esperienza, alla ricerca di soluzioni più appropriate per la politica della Provincia.
3. Gli organi provinciali possono disporre di forme di consultazioni popolare, o di categorie o di settori di cittadini, attraverso questionari o indagini demoscopiche, avvalendosi della struttura amministrativa provinciale, o dell'apporto di professionalità esterne, idonei ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 58

Istanze petizioni e proposte

1. Per una migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini amministrati dalla Provincia di Catanzaro, singolarmente, od associati, possono presentare agli organi della provincia istanze, petizioni, proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa della Provincia.
2. Le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati, finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Presidente all'organo

competente per materia.

3. Il Presidente della Giunta Provinciale risponde in modo motivato alle istanze ed alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito presso la Segreteria dell'Amministrazione Provinciale.

4. Chiunque, anche se non cittadino italiano e non residente nel territorio provinciale può rivolgersi in forma collettiva all'Amministrazione Provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse di natura collettiva

5. La petizione è inoltrata al Presidente della Provincia con la sottoscrizione in calce ad un testo comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione.

6. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno mille cittadini di età superiore a sedici anni, residente nel territorio della Provincia, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito presso la segreteria provinciale.

7. Mille cittadini della Provincia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, di ciascun Consiglio Comunale o di Comunità Montana o di Consorzi di Comuni, possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività amministrativa della Provincia. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Segretario Provinciale e dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, alle commissioni consiliari, le quali, sentiti eventualmente i proponenti attraverso una loro rappresentanza, adottano in via formale le proprie determinazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

8. L'iniziativa dei soggetti, di cui al comma precedente, non è ammessa per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, per i provvedimenti tributari di bilancio, per la materia attinente al personale dell'Ente e la designazione e nomina dei rappresentanti, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale.

CAPO II

Art. 59

Organismi di partecipazione

1. La Provincia può istituire le conferenze di settore al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio della Provincia per concordare e definire questioni di indirizzo e di programmazione nei settori di intervento dell'Amministrazione Provinciale.

2. La Provincia può affidare attività o servizi mediante convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

3. Sono conferenze di settore almeno:

a) la conferenza dell'ambiente;

b) la conferenza dell'economia e del lavoro;

c) la conferenza della cultura;

d) la conferenza dello sport;

e) la conferenza del volontariato;

f) la conferenza della pari opportunità.

4. L'attività e l'organizzazione delle conferenze provinciali di settore sono disciplinate da apposito regolamento.

5. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio sulla attività svolta.

Art. 60

Organismi decentrati di partecipazione

1. La Provincia favorisce l'istituzione di organismi di partecipazione decentrata (circondari o dipartimenti amministrativi) allo scopo di valorizzare specifiche richieste presenti sul territorio provinciale per integrarle con gli indirizzi economici più complessi.

2. Il regolamento determina i criteri e le modalità della partecipazione decentrata.

Art. 61

Referendum consultivo e propositivo

1. I referendum possono essere promossi su materie di interesse provinciale, dal Consiglio Provinciale o su iniziative di Consigli Comunali, che rappresentino almeno un 1/15 (quindicesimo) del corpo elettorale della Provincia o dai cittadini elettori in numero di quindicimila.

2. Possono essere indetti anche referendum circondariali su materie di interesse locale.

3. In tal caso l'iniziativa è assunta dal Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali che rappresentino un 1/15 (quindicesimo) del corpo elettorale circondariale o da 1/15 (quindicesimo) dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario.

4. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: revisioni dello Statuto e dei Regolamenti approvati dal Consiglio e dalla Giunta, tributi locali e tariffe, tasse, bilancio e mutui, espropriazioni, designazioni e nomine, piani territoriali di coordinamento.

5. I quesiti referendari che devono essere di immediata comprensione in modo da non ingenerare dubbi interpretativi da parte dell'elettore, devono essere presentati sotto forma di articoli e devono riguardare esclusivamente materie di interesse locale.

6. L'ammissibilità è valutata da una Commissione di garanti costituita da un Magistrato in pensione, dal Segretario Generale Provinciale, e dal Segretario Generale del Comune Capoluogo.

7. L'indizione è demandata al Presidente previa deliberazione del Consiglio. E' vietato riproporre referendum per la stessa materia, se non siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima consultazione. Il referendum non potrà coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. Nell'ipotesi di adozione da parte del Consiglio, di provvedimenti, che si adeguano alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.

9. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 62

Limiti al referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi, altrimenti è dichiarato respinto.

2. Il Presidente, ultimate le operazioni referendarie, ne proclama il risultato ed è tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione per procedere alla discussione sull'esito del referendum.

3. Il Consiglio Provinciale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni della consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali.

5. Nel caso in cui la proposta abrogativa sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

TITOLO VIII

Diritto all'informazione

CAP0 I

Art. 63

Diritto di accesso dei cittadini

1. La Provincia di Catanzaro ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e di

tutti gli atti che debbono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. I cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti previsti dalla legge. E' istituito un ufficio relazioni con il pubblico, al fine di assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto di cui al presente articolo ed in attuazione della legge n° 241 del 07/08/90 e secondo le previsioni dell'art. 12 del D.L. 29/93, come successivamente modificato ed integrato.

4. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di esercizio.

5. La Provincia assicura con misure idonee, stabilite da apposito regolamento la tutela delle persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo le previsioni della legge n° 675/96 e relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 64

Diritto di accesso e di informazione

1. Per assicurare le trasparenze e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantita ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni soggettive o di interessi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia, degli Enti e delle Aziende dipendenti, in conformità a quanto previsto dalle leggi 241/90 e 142/90 dal Regolamento specifico della Provincia che, una volta adottato, stabilisce, in piena autonomia organizzativa termini, responsabile del procedimento e diritto di accesso ai documenti, oltre ad individuare le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previste non siano più rilevanti ai fini della lotta alla Criminalità organizzata.

2. A tal fine, la Provincia, gli Enti e le Aziende dipendenti devono dare notizia dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti.

3. La Provincia, nel rispetto dei principi di eguaglianza dei cittadini sanciti nella Costituzione, si impegna ad evadere gli atti amministrativi sulla base del numero di protocollo.

4. Un apposito regolamento stabilirà dettagliatamente i criteri tendenti ad affermare il principio di priorità dell'evasione degli atti e delle pratiche in base alla presentazione cronologica al fine di evitare favoritismi e corsie preferenziali, che sarebbero in contraddizione con i principi sopra richiamati.

3. Lo stesso regolamento prevederà le eccezioni per casi urgenti, motivati dalla Giunta sulla base di interesse dell'Ente.

Art. 65

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute negli artt. 62 e 63 del presente statuto, non si applicano nell'attività diretta all'emanazione di atti nominativi e amministrativi generali di programmazione, di pianificazione per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che lo regolano.
3. Per quanto non sia stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili di procedimento e di semplificazione delle procedure sono disciplinati dal regolamento.

Art. 66

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per, espressa indicazione della legge 675/96 o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia e dei legali rappresentanti degli Enti e delle Aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione, in quanto ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi.
2. Il Regolamento individua le categorie dei documenti sottratti all'accesso per esigenza di segretezza.

Art. 67

L'azione popolare

1. La Provincia favorisce, nelle forme ritenute più idonee, forme di consultazione dei cittadini delle forze economiche e sociali e dei circondari sulle materie di loro interesse e su quelle di esclusiva competenza dell'Ente.
2. Inoltre favorisce forme di consultazione degli studenti, anche in età inferiore ai diciotto anni, purché iscritti ad istituti scolastici di secondo grado o ad università, su materie di loro specifico interesse, con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito regolamento.

Art. 68

Diritto all'informazione

1. La Provincia riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza.
2. Garantisce a tutti i cittadini amministrati, singoli ed associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e sulle procedure in ordine all'esame di domanda, di progetti e provvedimenti.
3. Periodicamente relaziona sulle sue attività e a tal fine organizza conferenze e incontri pubblici.
4. Istituisce l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini nonché il Bollettino Ufficiale dell'Ente, secondo le modalità previste dal relativo regolamento da emanare entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto.
5. Restano a disposizione dei cittadini la consultazione delle leggi, della G.U. della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e dei Regolamenti Provinciali.

TITOLO IX

Assetto del territorio

CAPO II

Art. 69

Programmazione

La Provincia, nell'ambito dei compiti di programmazione ad essi assegnati dalla legge, si prefigge:

- a) di raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni al fine di concorrere alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) di concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
- c) di formulare ed adottare, con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali di carattere generale e settoriale con promozione del coordinamento dell'attività programmatica dei

comuni.

Art. 70

Assetto del territorio

La Provincia predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento e, nel rispetto delle competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio sulla base delle vocazioni locali;
- b) la localizzazione di massima delle infrastrutture più imponenti e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale, la sistemazione del suolo e la regimazione delle acque;
- d) la individuazione delle aree per istituire parchi o riserve naturali.

TITOLO X

Art. 71

Competenze

1. La Provincia di Catanzaro istituisce l'Ufficio del Difensore Civico assicurandone la sede in idonei locali.

2. Il Consiglio stabilisce il personale dipendente assegnato al predetto ufficio, sentito il titolare dell'incarico.
3. Il Difensore Civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa provinciale segnalando, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Provinciale o delle Aziende o Enti dipendenti nei confronti dei cittadini amministrati.
4. Svolge funzioni di controllo sugli atti deliberativi nei casi previsti dai commi 38 e 39 dell'art. 17 della legge 127/97.

Art. 72

Elezioni - Durata e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati alla Provincia.
2. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, l'elezione può essere ripetuta dal Consiglio, dopo sei mesi dalla mancata elezione.
4. La votazione si svolge con le stesse modalità previste nel comma precedente.
5. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. Deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune appartenente all'ambito territoriale della Provincia e scelto tra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e diano garanzia di indipendenza e di imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

Art. 73

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore Civico:
 - a) i cittadini che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;

- b). i Deputati e i Senatori della Repubblica, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nel partito politico a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - d) coloro che siano stati candidati nell'ultima consultazione elettorale Provinciale;
 - e) coloro che abbiano subito condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva.
 3. L'incompatibilità sussiste per coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato o contrattuale con la Provincia o siano membri del Comitato di Controllo e che non siano residenti nel territorio provinciale.
 4. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dell'incarico, che deve essere dichiarata dal Consiglio provinciale.
 5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio.

Art. 74

Revoca

Il Difensore Civico, in caso di gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio Provinciale che deve essere adottata con una maggioranza dei due terzi, dei Consiglieri assegnati.

Art. 75

Funzioni del difensore civico

1. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può intervenire presso l'Amministrazione Provinciale e gli Enti ed Aziende da essi dipendenti, per controllare e verificare, che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Segnala nei modi e nei termini previsti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuove ogni iniziativa utile al fine di rimuoverne le cause.
3. Agisce sia su richiesta di chiunque vi abbia interesse diretto, sia di propria iniziativa,

quando venga a conoscenza, di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità provinciale.

4. Segnala, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. 16/1/85 n. 4, eventuali irregolarità al Difensore Civico della Regione Calabria quando, nell'esercizio dei propri compiti, constata disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa della Provincia, relativa a materie delegate dalla Regione Calabria.

5. Esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame diretto ed estrazione di copie fotostatiche degli atti necessari e può ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.

6. Il Funzionario, che impedisca o ritardi l'espletamento dell'attività del Difensore Civico, è soggetto a provvedimenti disciplinari, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

7. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti e atti che costituiscano reato, ha l'obbligo di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 76

Modalità di intervento

1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni, che abbiano in corso una pratica, ovvero, abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso la Provincia, gli Enti e le Aziende, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico; questi, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario, cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame, per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica o del procedimento.

3. Ultimato l'esame della documentazione esibita, il Difensore Civico, d'intesa con il funzionario dell'Amministrazione, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento e ne dà immediatamente comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Provincia.

4. Trascorso il termine fissato per la definizione della pratica o del procedimento, il Difensore Civico deve informare il Presidente della Provincia e la Giunta dell'inadempimento per ottenere i provvedimenti di competenza.

Art. 77

Rapporto del Difensore Civico con il Consiglio

Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il trenta aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi, disfunzioni, irregolarità e formula proposte e suggerimenti per migliorare l'azione amministrativa.

Art. 78

Funzioni di controllo

Nel caso in cui, un quarto dei Consiglieri assegnati lo ritenga opportuno, possono sottoporre al controllo del Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio mediante richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, per le deliberazioni riguardanti le materie indicate nell'art. 17 comma 38 della legge 127/97. Nelle more di nomina del Difensore Civico le competenze di controllo sono esercitate dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 79

Trattamento economico

Al Difensore Civico spettano indennità e rimborsi nella misura che sarà stabilita dal Regolamento.

TITOLO XI

Finanza - Demanio e patrimonio.

CAPO I

Art. 80

Beni provinciali

1. I beni provinciali si distinguono in demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili.
2. La Provincia adotta un Regolamento per la gestione, la manutenzione, la conservazione ed utilizzazione di beni provinciali.

3. Per la individuazione di tutti i beni demaniali e patrimoniali della Provincia, un gruppo di lavoro dovrà redigere un inventario, che deve far parte integrante del Regolamento.

Art. 81

Tributi provinciali

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica, la legge riconosce alla Provincia autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse in proprio o trasferite.

2. E' riconosciuta, altresì, la potestà impositiva autonoma che la Provincia esercita entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 82

Entrate della Provincia

Le entrate della Provincia sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) dalla potestà impositiva, dai diritti per servizi pubblici e di compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da trasferimenti regionali ed erariali;
- d) da altre entrate anche di misura patrimoniale;
- e) da risorse per investimenti;
- f) da altre entrate, che saranno evidenziate dal Regolamento di contabilità.

CAPO II

Bilancio e programmazione

Art. 83

1. L'attività finanziaria della Provincia è disciplinata dalla legge.
2. La Giunta predispone lo schema al bilancio di previsione e il rendiconto della gestione e li deposita presso il Segretario della Provincia nei termini previsti dal Regolamento di contabilità.
3. Il bilancio deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello redatto dalla Regione Calabria, al quale il bilancio pluriennale della Provincia deve riferirsi per la parte relativa alle competenze trasferite.
4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentire le letture dei programmi, dei servizi e degli interventi.
5. Il Consiglio Provinciale, entro il termine di cui all'art. 55 della legge 09/06/90, n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la conferenza – stato – città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze
6. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dalla Provincia vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio stesso.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, che, di fatto e di diritto, è responsabile personalmente di tale attestazione.
8. Gli atti, privi di attestazione della copertura finanziaria, sono nulli.

Art. 84

Rendiconto della gestione

1. Entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità dal presente Statuto, e con le stesse modalità, la Giunta propone al Consiglio Provinciale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto patrimoniale.
3. Alla rendiconto della gestione deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Alla rendiconto della gestione è anche allegata la relazione dei Revisori che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. I conti consuntivi degli Enti, delle Aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia

devono essere allegati come parte integrante del rendiconto della gestione generale e quindi vengono discussi ed approvati contemporaneamente.

6. Il Consiglio Provinciale, entro il 30 giugno, approva il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

CAPO III

Art. 85

Revisore dei conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, di cui due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro previsto all'art. 1 del D.Lgs. 27/01/1992 n° 88.

2. Si applicano per i singoli componenti il Collegio, le cause di incompatibilità previsti dagli artt. 290 T. U. 4/02/1915 n° 148, 2399 C. C. e art. 6 quinquies legge n° 80/91.

3. Il Collegio dei Revisori assume la natura di Organo interno dell'Ente ed i componenti sono revocabili per inadempienza e per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

4. Il Collegio dei revisori vigila costantemente sulla gestione dell'Ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili espressamente previste dalla legge, attesa la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con i risultati della gestione, redige apposita relazione sul conto stesso, formula rilievi e proposte sulla regolarità, produttività, efficienza ed economicità della gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di vigilanza.

5. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché di avvalersi della sede e delle attrezzature e della collaborazione della struttura burocratica.

6. Per i componenti del Collegio è fissato un compenso la cui entità sarà determinata nella delibera di nomina, ai sensi di legge.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo ed alle riunioni del Consiglio Provinciale, di Giunta Provinciale, ogni qualvolta o il Presidente dell'Amministrazione o i Presidenti delle Commissioni Consiliari ritengono opportuno invitarlo alle sedute di Consiglio, Giunta e Commissione.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni, secondo le modalità del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 86

Controlli di gestione

I. La Giunta Provinciale trasmette, ogni tre mesi, al Consiglio e al Collegio dei Revisori dei

Conti una situazione aggiornata del bilancio con l'indicazione degli impegni assunti e dei programmi attuati, unitamente al consuntivo di cassa.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita, almeno ogni tre mesi, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Provincia, con particolare riferimento anche ai settori ed alle aree funzionali dell'Ente e possono in qualsiasi momento procedere ad accertamenti di competenza.

3. Il Collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

4. Se i Revisori riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, debbono riferire immediatamente al Consiglio verbalmente o per iscritto.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di verifica della gestione economico-finanziaria dell'Ente e di tutte le scritture obbligatorie che devono essere tenute e i criteri da seguire per la convocazione del Collegio, le modalità per redigere i verbali e le indennità che competono al Presidente ed ai Revisori.

CAPO IV

Art. 87

I contratti

1. I contratti sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Laddove di competenza degli Organi Collegiali e ferme restando le attribuzioni dei Dirigenti, ciascuna delibera di autorizzazione al contratto deve contenere esplicita motivazione dell'adozione della trattativa privata o dell'appalto – concorso, ovvero della volontà di addivenire, per l'affidamento a privati, alla stipula di contratti di concessione.

Art. 88

Mutui

La Provincia per l'esecuzione di opere di pubblico interesse può assumere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti all'uopo autorizzati dalla legge.

TITOLO XII

Approvazione e revisione dello Statuto.

CAPO I

Art. 89

Approvazione dello statuto e norme transitorie

1. Lo Statuto della Provincia deve essere approvato dal Consiglio seguendo la procedura speciale ex terzo comma art. 4 della legge n° 142/1990.
2. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale ed affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell' Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

CAPO II

Art. 90

Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Provinciale con le stesse modalità che la legge e lo Statuto dispongono per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
4. La revisione non può essere proposta prima che sia trascorso almeno un anno dall'approvazione dello Statuto o dall'ultima revisione.